Sentenza n. 145 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Roberto Angioni, quale giudice designato in materia di resa dei conti, ha pronunciato, in esito all'udienza in data **21 maggio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per resa di conto n. **32037** promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1) INTESA SAN PAOLO S.p.A. codice fiscale: 00799960158, con sede a Torino, PEC info@pec.intesasanpaolo.com in qualità di TESORIERE COMUNALE del Comune di Villanova Marchesana per gli esercizi 2014- 2015-2016-2017-2018-2019-2020;

2) Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (soppressa dall'01/07/2017), ora Agenzia delle Entrate Riscossione, C.F. e P.I. 13756881002, con sede legale a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, 2 protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it in qualità di AGENTE CONTABILE PER LA RISCOSSIONE del Comune di Villanova Marchesana (RO) per gli esercizi 2010-2011-2012;

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

Visti gli atti di causa;

Udito, nell'udienza camerale del 21 maggio 2025, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Nicoletta Niero, dopo la relazione del Consigliere Roberto Angioni, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore regionale Massimiliano Spagnuolo, che ha concluso come da verbale

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato presso questa Sezione in data 19 giugno 2024, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto degli agenti contabili in epigrafe.

Il Giudice designato, disposta l'integrazione del ricorso con decreto n. 5 del 24 giugno 2024 in riferimento all'individuazione dei conti di rispettiva competenza ed all'esito dell'integrazione intervenuta in data 17 luglio 2024, con successivo decreto n.8 del 18 luglio 2025, assegnava ad essi il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito dei conti, che venivano successivamente trasmessi dal Comune di Villanova Marchesana (RO) tramite sistema SIRECO.

In data 11 marzo 2025 la Procura regionale depositava l'istanza per la fissazione dell'udienza, ai fini della definizione del giudizio mediante pronuncia di accertamento della cessazione della materia del contendere.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha dato nuovamente atto dell'avvenuto deposito del conto per i quali era stata chiesta la resa e, sul presupposto che i requisiti di legge risultano soddisfatti, ha concluso chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando in ogni caso impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei medesimi conti.

La causa è quindi passata in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

In ordine alle fasi del presente giudizio, ritiene questo Giudice che, una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio

debba essere definito, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., con sentenza, anch'essa monocratica, essendo la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l'eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell'art. 142 c.g.c. (in senso conforme e condiviso da questo Giudice, Corte dei conti Sezione Veneto n.101/2024 e precedenti ivi citati).

Considerato che risulta che i conti degli agenti contabili in epigrafe siano stati depositati dal Comune di Villanova Marchesana (RO) e che il p.m. ha chiesto la fissazione dell'odierna udienza, questo Giudice deve pertanto procedere, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio per la resa del conto in epigrafe, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato in base a provvedimento presidenziale nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio per resa del conto indicato in epigrafe.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente sentenza al Magistrato designato quale relatore dei conti degli agenti contabili degli enti operanti nel territorio della Provincia di Rovigo.

Così deciso a Venezia, nella camera di consiglio in data 21 maggio 2025

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 26/05/2025

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

Nadia Tonolo